



**CITTA' DI TUSA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**AREA DI VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE**

**Tel. 0921/330405 – 0921/330600 – fax: 0921/330886 - e-mail: [poliziamunicipale@comunetusa.gov.it](mailto:poliziamunicipale@comunetusa.gov.it)  
pec: [comuneditusa@pec.it](mailto:comuneditusa@pec.it)**

**ORDINANZA N. 06 del 22/06/2021**

**Oggetto: ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN VIA ROMA.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

PREMESSO che nel periodo estivo vi è un aumento notevole di automezzi circolanti nell'abitato di Tusa centro, dovuto ad un incremento della popolazione;

CONSIDERATO che in Via Roma e nella Piazza Trento e Trieste si svolge gran parte dell'attività ricreativa dei cittadini, specialmente nelle ore serali;

RAVVISATA pertanto, la necessità di disciplinare il traffico veicolare, al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza della mobilità pedonale e contemporaneamente consentire la fruibilità e la vivibilità degli spazi pubblici;

RITENUTO opportuno, per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse, istituire l'Area Pedonale Urbana temporanea dal 02 Luglio al 29 Agosto 2021 in Via Roma, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e la stazione di servizio Q8, articolata nel modo seguente:

- tra l'incrocio con la Via Matteotti e l'incrocio con la Via Antoci, dalle ore 19:00 alle ore 02:00;
- tra l'incrocio con la Via Matteotti e la stazione di servizio Q8, dalle ore 20:00 alle ore 02:00;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 Agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

**L'Istituzione dell'AREA PEDONALE URBANA temporanea dal 02 Luglio al 29 Agosto 2021 in Via Roma, con interdizione della circolazione e della sosta a tutte le categorie di veicoli a motore e animali, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e la stazione di servizio Q8, così come di seguito specificato:**

- nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e l'incrocio con la Via Antoci, dalle ore 19:00 alle ore 02:00;
- nel tratto compreso tra la stazione di servizio Q8 e l'incrocio con la Via Antoci, dalle ore 20:00 alle ore 02:00.

In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia, nonché solo ai residenti muniti di pass.

E' consentita la sosta, soltanto nel tratto compreso tra la stazione di servizio Q8 e l'incrocio con la Via Antoci, ai residenti autorizzati muniti di pass già in sosta prima dell'inizio dell'area pedonale ovvero prima delle ore 20.00.

I pass saranno rilasciati dal Comando della Polizia Municipale dietro richiesta da effettuarsi su apposito modulo disponibile in Ufficio e dovranno essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in modo ben visibile. Coloro che non rispetteranno tali indicazioni saranno passibili di sanzione.

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda a far apporre la segnaletica necessaria;
- Che la presente venga trasmessa a:  
CARABINIERI;  
ALBO PRETORIO;

#### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso:

- entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici;
- entro 30 giorni al TAR Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, 22/06/2021

**Il Responsabile dell'Area di Vigilanza**  
Isp. Capo di P.M. Paolo R. Prinzi

